

## **REGOLAMENTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1: Definizione di emergenza abitativa**

1. L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.
2. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate, tutti coloro che si vengano a trovare in una o più delle seguenti condizioni:
  - a. Provvedimento di sfratto esecutivo per morosità ove vi siano casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
  - b. Ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
  - c. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati:
    - Dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato;
    - Pubbliche calamità ad eccezione di coloro che percepiscono o possono percepire contributi per autonoma sistemazione (CAS);
    - Altre gravi cause sociali o sanitarie accertate e attestate dai servizi sociali e specialistici.

### **Art. 2: Tipologia delle abitazioni per l'emergenza abitativa**

1. Gli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione per far fronte all'emergenza abitativa oggetto del presente regolamento saranno individuati con apposito atto di Giunta Comunale, anche mediante il convenzionamento con altri enti.

### **Art. 3: Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a. Le modalità di accesso e di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come definite dal precedente articolo 1, nonché le procedure amministrative;
  - b. La valutazione dei requisiti che attestino la situazione di emergenza abitativa così come previsto dall' art. 5;
  - c. L'assegnazione degli appartamenti di proprietà o a disposizione dell'Amministrazione Comunale destinati ad emergenza abitativa transitoria;
  - d. La gestione e la determinazione delle compartecipazioni dei richiedenti negli alloggi disponibili per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4: Presentazione delle domande e assegnazione**

1. La domanda di accesso va redatta su modulo reperibile presso l' Ufficio protocollo o l'Ufficio dei Servizi Sociali o sul sito Istituzionale del Comune che dovrà essere riconsegnato all'Ufficio protocollo o inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo [sedebassa@legalmail.it](mailto:sedebassa@legalmail.it) corredato di tutta la documentazione comprovante la situazione di emergenza;
2. I Servizi Sociali valutano i singoli casi onde stabilire se rientrano in situazioni di emergenza abitativa nell'ambito del territorio comunale. Sono inoltre incaricati di redigere per ogni caso apposita relazione che evidenzia le condizioni che hanno portato allo stato di "emergenza" ,

corredata da ogni elemento oggettivo e documentato utile a rilevare interventi sociali mirati , determinanti per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia dei soggetti destinatari. Sono anche incaricati di monitorare la permanenza dei requisiti;

3. L'assegnazione dell'alloggio è deliberata da apposita commissione previo esame della proposta da parte del competente ufficio (Servizi Sociali), che redigerà apposita relazione sul caso e viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore.

#### **Art. 5: Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa**

1. Possono presentare domanda per la assegnazione di unità abitative i singoli o i nuclei familiari che si trovino in condizione di emergenza abitativa a causa di motivazioni di carattere sociale e/o sanitario previste dall'art. 1.
2. Il servizio sociale, per l'accesso alle abitazioni di emergenza abitativa , fornirà alla Commissione apposita relazione che indichi le condizioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie per le quali il richiedente rientra nei casi contemplati e definiti come "emergenza abitativa":
3. Nella domanda dovranno altresì essere dichiarati i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) residenza anagrafica nel Comune di Contigliano da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
  - c) per i cittadini stranieri regolarmente residenti, alle condizioni di cui alla lett.b), il requisito per l'accesso è il permesso di soggiorno UE di lunga durata, o il permesso di soggiorno almeno biennale;
  - d) reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per accessi agli alloggi di ERP, calcolato in base alla legge regionale vigente, e comunque reddito pro capite (di ogni componente il nucleo) non superiore al corrispondente valore di una pensione minima INPS (minimo vitale stabilito di anno in anno dall'INPS);
  - e) situazione economica del nucleo familiare tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, adeguati alle esigenze del nucleo familiare;
  - f) non titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località fatti salvi casi di accertata e documentata inabitabilità (certificata dalle autorità competenti del luogo ove è ubicato l'immobile) o oggettiva inutilizzabilità e non produttività di reddito alcuno;
  - g) insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore superiore a €5.000 ad eccezione dei casi in cui il valore complessivo sia superiore a detto limite per la necessità di utilizzare tali beni per la propria attività lavorativa;
  - h) titolarità di pensioni sociali, rendite Inail o redditi non soggetti ai fini Irpef;
  - i) inoltro di domanda assegnazioni alloggi ERP. In caso di decadenza o revoca, indicarne il motivo;
  - j) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato dalla Regione dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito per causa indipendenti dalla volontà, senza dare luogo al risarcimento del danno;
  - k) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dell'assegnazione di alloggio ERP per i casi in cui sia ravvisabile dolo, eccettuati i casi di morosità incolpevole accertata o accertabile dal competente servizio sociale al momento della valutazione della domanda, nonché i casi in cui, in caso di colpa, si sia provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi, già all'atto della presentazione della domanda per

l'assegnazione;

l) assenza di occupazione abusiva di alloggi ERP al momento di presentazione della domanda, nonché di occupazioni non autorizzate nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda stessa;

m) assenza di ospitalità temporanee alternative che possano far superare le difficoltà temporanee di emergenza abitativa;

4. Ai fini della valutazione dell'accesso all'emergenza abitativa, costituiscono titoli preferenziali e vanno dichiarati nella domanda:

a) La presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili, dal 67% al 100%;

b) La presenza nel nucleo di soggetti titolari di Assegno di Accompagnamento;

c) La presenza nel nucleo di soggetti titolari dei benefici di cui alla L.104/92 art.3, co.3, accertato dalla commissione preposta;

d) La presenza nel nucleo familiare di minori e/o anziani ultrasettantenni;

e) Nucleo familiare composto da una persona con figli a carico;

f) Nucleo familiare composto da cinque o più soggetti;

g) Nucleo familiare di nuova formazione (giovani coppie);

5. Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della presentazione della domanda. Ogni variazione del nucleo familiare dovrà essere tempestivamente comunicata al competente ufficio servizi sociali. I requisiti devono persistere in costanza del rapporto, pena l'esclusione dell'assegnazione o la revoca della stessa.

#### **Art. 6: Alloggi in co-housing**

1. Per i nuclei familiari composti da una sola persona, non coniugata, separata o divorziata, si potrà considerare anche l'assegnazione temporanea di alloggio emergenziale, previa sottoscrizione di apposito atto di adesione ad un progetto di co-housing, da allegarsi alla domanda, e previa verifica, da parte della commissione di cui agli art.9, dei requisiti oggettivi e soggettivi come previsto dal presente regolamento. La commissione, nell'ammissione al progetto di co-housing, prenderà atto della relativa relazione da parte del Servizio Sociale Professionale su ogni caso specifico.
2. A tale destinazione potrà essere riservato, nella prima fase sperimentale e in base al riscontro delle eventuali adesioni, fino ad un numero di due alloggi, compatibilmente con la capienza degli stessi in base alla vigente normativa, nonché compatibilmente al numero complessivo di domande pervenute. In tali casi si prescindereà comunque dal requisito previsto dall'articolo 5 sub n.3 lett i) e k). Chi avrà presentato anche domanda di alloggio ERP non acquisirà un diritto di priorità nell'assegnazione in co-housing.
3. Alle attività di accoglienza, sistemazione e monitoraggio dei progetti in co-housing, che potranno interessare anche nuclei madre/figlio, il Comune può provvedere direttamente o avvalendosi della collaborazione del terzo settore.

#### **Art. 7: Presentazione della domanda**

1. Alla domanda devono essere allegati:

a) ISEE ordinario e/o corrente;

b) documenti processuali che attestino la fase esecutiva dell'esecuzione dello sfratto per morosità;

- c) causa di perdita/non disponibilità o inutilizzabilità dell'alloggio adeguato;
  - d) eventuali certificati di invalidità del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare;
  - e) tutta la documentazione a sostegno della richiesta a dimostrazione dei requisiti;
2. La domanda dovrà indicare:
    - a) Il consenso al trattamento dei dati personali (secondo la normativa vigente in materia di privacy, ivi compresi quelli sensibili per finalità connesse allo scopo per il quale vengono forniti e alla veridicità degli stessi)
    - b) Eventuale recapito diverso dalla residenza al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni destinate al richiedente;
  3. La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno. Le graduatorie relative saranno stilate con cadenza trimestrale.
  4. In caso di parità di punteggio, nello stilare la graduatoria, saranno adottati i seguenti criteri di priorità:
    - Nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap;
    - Nuclei con minori (secondo il criterio di minore anzianità) e/o anziani ultrasessantenni, secondo il criterio di maggiore anzianità);Nei restanti casi sarà adottato il criterio della maggiore storicità della residenza continuativa nel Comune di Contigliano;
  5. Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria. Ai fini dell'assegnazione, la detta graduatoria ha validità fino alla pubblicazione di quella immediatamente successiva.
  6. I nuclei che sono inseriti negli alloggi di emergenza abitativa devono presentare l'ISEE aggiornato annualmente. Coloro che sono presenti in graduatoria ma non assegnatari dell'alloggio devono presentare l'ISEE o altri documenti ad integrazione della pratica nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni del nucleo familiare;
  7. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali appositamente delegato sarà responsabile dell'istruttoria delle domande che verranno esaminate dalla Commissione di cui all'art. 9.
  8. In caso di mancata assegnazione, la domanda deve essere comunque rinnovata ogni anno solare e, in difetto, si verrà estromessi dalla graduatoria.
  9. Il Comune può espletare, in qualsiasi momento nel periodo di validità della domanda, accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda stessa.
  10. Qualora dai controlli emergano la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni mendaci, comprese situazioni soggettive, omissioni e difformità, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, ed in caso di eventuale assegnazione, si dichiarerà la decadenza.

#### **Art. 8: Variazioni del nucleo familiare**

1. Successivamente alla consegna dell'alloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali al fine di consentire opportuna verifica e constatare che la variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.
2. Per conclamate esigenze di assistenza o altri seri motivi familiari, l'assegnatario, su autorizzazione preventiva del servizio sociale, ha facoltà di ospitare persone terze. Tale ospitalità non potrà superare in ogni caso un periodo massimo di tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori mesi tre, ove opportunamente dimostrato il persistere dello stato di bisogno. Inoltre, tale ospitalità temporanea non comporta inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e, conseguentemente non ingenera alcun diritto nel subentro nell'assegnazione, anche in caso di residenza degli interessati.

3. Nel caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare alla data del decesso, per la stessa durata prevista. Subentrano altresì nella domanda, in caso di decesso del richiedente, fermi restando i requisiti richiesti.
4. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, o di cessazione dell'unione civile, dimostrata nelle forme di legge, a causa della parte interessata, l'ufficio servizi sociali provvede alla voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice.
5. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dell'assegnazione.

**Art. 9: Commissione assegnazione alloggi - Istruttoria domande e modalità attribuzione punteggio**

1. E' istituita presso il Comune di Contigliano la Commissione per l'assegnazione degli alloggi emergenziali che esamina le domande di assistenza alloggiativa e stabilisce il tipo di intervento per far fronte alle situazione di bisogno;
2. La Commissione è composta da:
  - a) Il Responsabile del Settore politiche sociali o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) Un Istruttore amministrativo del Comune;
  - c) Un Assistente Sociale;
3. La Commissione provvede a formare la graduatoria, ratificare gli interventi d'urgenza attivati dal Responsabile o suo delegato;
4. Prima di procedere all'assegnazione dell'alloggio, la Commissione procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dal richiedente anche avvalendosi di soggetti terzi e sulla base della relazione redatta ed illustrata dal Servizio Sociale.
5. In caso di incompletezza o di non regolarità della domanda, il richiedente sarà invitato, a mezzo di raccomandata, PEC o notifica a provvedere alla regolarizzazione e alla definizione della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, la domanda s'intende come non presentata.
6. La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi, decide se accogliere o respingere la richiesta.
7. I punteggi sono attribuiti con i criteri di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente documentate.
8. L'ufficio provvede a notificare all'interessato il punteggio attribuito e, nell'ipotesi di esclusione, indica le relative motivazioni.
9. Entro 10 giorni dalla notificazione, a mezzo messo comunale o attraverso altro mezzo di notificazione (raccomandata, PEC), l'interessato può presentare osservazioni all'ufficio servizi sociali che saranno valutate entro i termini previsti di volta in volta per la pubblicazione della graduatoria. L'esito dovrà essere partecipato all'interessato.
10. Qualora le osservazioni dell'interessato pervengano oltre i termini di cui al superiore punto 5 non verranno considerate.
11. L'assegnazione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore.
12. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta, decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria e non potranno ripresentare la relativa nuova domanda se non decorsi almeno due anni dalla precedente.

#### **Art. 10: Motivi di esclusione**

1. Sono motivo di esclusione:

- a) La mancanza di requisiti tutti come previsti dall'art.5 del presente regolamento;
- b) Qualora una persona abbia percepito nell'anno in corso un contributo a sostegno del canone di locazione, in caso di successivo sfratto per morosità, non potrà presentare anche la domanda di emergenza abitativa, se non nell'anno successivo;
- c) La domanda di emergenza abitativa non potrà essere presentata anche da coloro che in qualità di assegnatari a titolo definito di alloggio E.R.P., siano decaduti dal relativo beneficio per fatti o comportamenti dolosi, ivi compresa l'occupazione abusiva di cui all'art. 5 lett. 1, morosità colpevole e persistente, fatta eccezione dei casi in cui si sia provveduto al pagamento dei debiti pregressi già all'atto della presentazione della domanda, nonché salvi i casi di morosità incolpevole dimostrata, accelerata e/o accettabili al momento della valutazione della domanda;
- d) Non aver presentato istanza per alloggio ERP, fatta eccezione dei casi in cui vi sia impossibilità di presentare nuova domanda per dichiarata decadenza a seguito di morosità incolpevole dimostrata, accertata e/o accertabile al momento della valutazione della domanda, oppure, ove colpevole, a condizione che la stessa sia stata interamente sanata al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 11: Assegnazione unità abitativa e quote di compartecipazione alle spese.**

1. L'assegnazione delle unità abitative oggetto del presente regolamento agli aventi diritto avviene in base alla valutazione di cui all'art.5.
2. La permanenza o meno dei requisiti di fruizione dell'alloggio sarà valutata dal Servizio Sociale Territoriale, e, ove sussistano modifiche sostanziali della situazione che ha determinato la precedente assegnazione, ne verrà disposta la decadenza;
3. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta, decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa con esclusione dalla graduatoria e potranno ripresentare nuova domanda solo una volta decorsi almeno due anni dalla precedente.
4. Il Settore competente (Servizi Sociali) sulla base del provvedimento di assegnazione, convoca l'assegnatario per la stipula del contratto a carattere transitorio e per la consegna dell'alloggio determinando altresì la quota di compartecipazione (canone) a carico del beneficiario
5. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 3 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza fino ad un massimo di gg 10. L'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.

#### **Art. 12: Canone di locazione**

1. Il canone di locazione sarà determinato direttamente dal Comune utilizzando gli stessi criteri delle assegnazioni ERP.
2. Per tutti gli alloggi si stilerà Contratto tipo redatto dall'Ufficio Servizio Sociale.

#### **Art. 13: Conduzione dell'alloggio**

1. Agli assegnatari è fatto obbligo di conservare in buono stato l'alloggio, salvo il normale degrado dovuto all'uso, nonché le parti comuni.

2. L'assegnatario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto agli impianti e attrezzature che non rientri nella manutenzione ordinaria, evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.
3. L'ufficio manutenzioni del Comune potrà verificare lo stato di conduzione dell'immobile, in qualsiasi momento.
4. La manutenzione ordinaria degli alloggi, compresa la verifica della caldaia e l'aggiornamento del libretto d'impianto sarà a carico degli assegnatari.
5. Gli alloggi dovranno essere accessibili agli operatori del Comune, in ogni momento, per controlli e monitoraggio, qualora se ne ravvisasse la necessità.

#### **Art. 14 : Obblighi dell'assegnatario**

1. Con la sottoscrizione del contratto, oltre agli obblighi in esso previsti, l'assegnatario si impegna a:
  - a) Prendere possesso dell'alloggio, a dimorarvi stabilmente e a provvedere al suo rilascio nei tempi indicati nel contratto sottoscritto, previo inventario dei beni rimasti alla presenza del personale comunale preposto.
  - b) Comunicare al comune ogni cambiamento di situazione economica o familiare;
  - c) Adempiere al versamento delle somme previste come compartecipazione (canone) per l'uso dell'alloggio, concesso nei termini e con le modalità previste nell'atto di assegnazione;
  - d) Provvedere a proprie spese ad attivare gli allacci per tutte le utenze domestiche;
  - e) Pagare integralmente le utenze domestiche (acqua, luce e gas) nonché le ulteriori imposte comunali;
  - f) Far fronte alle eventuali spese condominiali e alle spese di ordinaria amministrazione e manutenzione;
  - g) Evitare di recare danni all'immobile e al proprio alloggio, facendo comunque fronte ai danni eventualmente arrecati all'alloggio stesso e/o alle parti comuni entro 15 giorni dalla richiesta di ripristino;
  - h) Al pagamento dei conguagli delle utenze domestiche e delle pendenze , entro 15 giorni dalla data della richiesta di rilascio dell'immobile o, comunque, dal rilascio spontaneo;
  - i) Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme di civile convivenza, evitando comportamenti sconvenienti e incompatibili che rechino grave disturbo o danno agli altri ospiti o al vicinato;
  - j) Osservare il divieto di accogliere terzi a qualsiasi titolo nell'alloggio assegnato, se non previa autorizzazione, come previsto dal presente Regolamento;
  - k) Osservare il divieto di fare uso improprio dell'alloggio, destinandolo ad uso diverso da quello abitativo o ad attività illecite, oppure sublocandolo o cedendolo in uso a qualsiasi titolo .
2. Le inadempienze alle prescrizioni di cui sopra comportano la revoca dell'assegnazione.
3. La revoca viene comunicata a mezzo raccomandata o a mezzo messo comunale con preavviso di avvio del procedimento, che consenta ai destinatari di inviare controdeduzioni nei tempi in esso indicati. Il Responsabile del Servizio Sociale, valutate le motivazioni degli interessati, procede ad emettere con propria determinazione l'atto definitivo di revoca o, se vi sia giustificato motivo, a consentire la permanenza nell'immobile, fornendo eventuali prescrizioni e termini per regolarizzare la posizione.

#### **Art. 15: Morosità**

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è una causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.



2. La morosità può essere sanata, per non più di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga entro 60 giorni dalla formale messa in mora da parte del competente Ufficio Comunale.
3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di uno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertate dal Comune, di effettuare il regolare pagamento, non è causa di risoluzione del contratto.
4. Il Comune si riserva, pertanto, di procedere alla riduzione sia delle quote accessorie che del canone di locazione nei confronti dei nuclei di cui al comma precedente, segnalati dal Servizio Sociale.

#### **Art. 16: Occupazione abusiva**

1. Il Responsabile competente dei Servizi Sociali dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine ingiunge preventivamente, con lettera raccomandata o a mezzo messo comunale, all'occupante senza titolo il rilascio dell'alloggio entro il termine massimo di quindici giorni.
2. L'atto del Responsabile, che deve contenere i termini del rilascio, giorno ed orario fissato, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a proroghe.
  - a) Qualora l'occupante non rilasci l'immobile entro il termine perentorio fissato, il Responsabile competente procede al recupero coattivo dell'alloggio, con le modalità di cui all'art.22.
  - b) L'atto sottoscritto dal Responsabile dovrà essere notificato nelle forme di legge all'assegnatario e ai Servizi Sociali competenti.
  - c) I soggetti che occupano abusivamente gli alloggi oggetto del presente Regolamento non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura, per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

#### **Art. 17: Durata delle assegnazioni**

1. L'utilizzazione degli alloggi concessi per l'emergenza abitativa è autorizzata per un periodo massimo di 18 mesi, salvo diverse determinazioni.
2. La durata delle assegnazioni dovrà essere indicata nel contratto di locazione transitorio sottoscritto tra Comune nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali e assegnatario. Le eventuali spese di registrazione del contratto, ove dovute, graveranno sull'assegnatario. La sottoscrizione avverrà, previa convocazione con lettera raccomandata o a mano a mezzo messo notificatore del Comune. Qualora, senza giustificato motivo, l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di sottoscrivere il contratto, l'assegnazione viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali e non potrà essere presentata se non decorsi da almeno due anni dalla presentazione della precedente domanda.
3. Venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione provvisoria emergenziale e, comunque, decorso il termine previsto per la durata, si dovrà immediatamente (entro e non oltre 5 gg. dalla scadenza) rilasciare l'immobile libero da persone e cose o spontaneamente (entro il suddetto termine) o, in difetto, previa richiesta scritta da parte dell'Ente nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali entro 5 gg. dalla data della predetta richiesta notificata a mezzo messo comunale. Per ogni ulteriore mese di non legittima occupazione dovrà essere versata al Comune una penale di Euro 200,00.
4. Ai fini dell'esecuzione del rilascio, in caso di mancata consegna spontanea, valga quanto previsto dall'art. 22.

### **Art. 18: Annullamento e decadenza dall'assegnazione**

1. L'Annullamento dell'assegnazione viene disposto, mediante provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali notificato a mezzo messo Comunale nei seguenti casi:
  - a. Assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
  - b. Assegnazione avvenuta in contrasto con norme vigenti al momento dell'assegnazione;
2. La decadenza viene dichiarata, mediante provvedimento del Responsabile dei servizi sociali, notificato a mezzo messo Comunale, qualora il beneficiario abbia:
  - a) Ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
  - b) Concesso ospitalità, senza autorizzazione a persone terze (salvo i casi, previamente autorizzati) ;
  - c) Non abitato stabilmente l'alloggio assegnato o ne abbia mutato la destinazione d'uso.
  - d) Adibito l'alloggio ad attività illecite;
  - e) Perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
  - f) Rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
  - g) Non stabilmente occupato l'alloggio nei termini assegnati;
  - h) Maturato morosità o inadempienze come disposto dall'art. 15 e del presente Regolamento;
  - i) Compiuto atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e non abbia ottemperato all'intimazione dell'Amministrazione Comunale per la cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati;
  - j) Abbia assunto azioni e/o comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'eventuale regolamento condominiale o comunque, non leciti.
3. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, l'Amministrazione Comunale provvederà, senza nessun preavviso, a sporgere denuncia alle Autorità competenti.

### **Art. 19: Monitoraggio e controllo stato immobili**

1. Il Comune, attraverso personale all'uopo designato, può, in qualsiasi momento, esercitare attività di controllo e monitoraggio riguardo lo stato degli immobili

### **Art. 20: Mobilità**

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento, può procedere, sussistendone presupposti e spazi idonei, alla mobilità dell'utenza mediante il cambio di alloggio coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.
3. La mobilità su domanda dell'assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali e solo ove effettivamente vi sia la possibilità di effettuare validamente il cambio richiesto.

### **Art. 21: Procedure di revoca dell'assegnazione**

1. In presenza di condizioni per l'annullamento o la revoca o la decadenza dell'assegnazione, il Responsabile del Servizio Sociale, contestualmente alla comunicazione delle

risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti inoltrata all'assegnatario con lettera raccomandata a mezzo messo comunale, assegna al medesimo un termine massimo di giorni 15 (quindici) per la produzione di deduzioni scritte e di documenti.

2. Il responsabile del Servizio, entro i 30 (trenta) giorni successivi, adotta apposito provvedimento di annullamento o decadenza dell'assegnazione, ovvero dichiara che non sussistono motivi per procedere.
3. Il provvedimento, che deve contenere il termine massimo per il rilascio dell'immobile non superiore di norma a 15 (quindici) giorni, e non inferiore a 5 (cinque) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni proroghe.

#### **Art. 22: Recupero forzoso alloggi**

1. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio spontaneamente o nei termini indicati nella comunicazione di annullamento o di decadenza, il Responsabile del Servizio procederà al recupero dell'alloggio assegnando al Comando di Polizia Locale il relativo compito con la collaborazione dei servizi di supporto così individuati: Ufficio Tecnico per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura, Ufficio Patrimonio, per la redazione dei processi verbali.
2. L'atto redatto a cura del Responsabile del Servizio, dovrà contenere l'ora e il giorno fissati per tale riconsegna ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme di legge.
3. In ogni caso, la mancata definizione del rilascio secondo le predette modalità, e/o la mancata riconsegna, comporterà il ricorso alle procedure previste per legge con le conseguenze sia di carattere civile che penale.

#### **Art. 23: Riconsegna alloggi**

1. Al momento della riconsegna dell'immobile sarà presente personale comunale facente parte:
  - a. Ufficio Tecnico: per la verifica delle condizioni generali dell'appartamento e di quanto messo a disposizione;
  - b. Ufficio Patrimonio, per la redazione dei processi verbali ed eventuali contestazioni sullo stato degli immobili e riconsegna chiavi.
2. L'immobile deve essere rilasciato nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo la normale usura dovuta all'uso.
3. Ove dalla verifica dello stato degli immobili si rilevino omissioni o inadempienze nell'adeguata cura degli stessi, il Comune, a mezzo dell'Ufficio Patrimonio, potrà agire per ottenere il risarcimento del danno arrecato, nonché il rimborso delle spese documentate, sostenute per il ripristino dello stato esistente al momento della consegna.

#### **Art. 24: Deroghe al criterio di assegnazione**

1. Rimane in ogni caso salva la possibilità per l'ente di procedere, a fronte di particolari situazioni straordinarie, asseverate da apposita relazione del Servizio Sociale, ad assegnazioni di alloggi, nei limiti di uno, in favore di soggetti che non siano inseriti o non si trovino nelle condizioni oggettive e/o soggettive tali da avere collocazione ai sensi del presente regolamento. In tale ipotesi il provvedimento di assegnazione sarà assunto dal Sindaco, con ordinanza, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali